Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 185

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 14 agosto 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144



## SOMMARIO



## RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto Presidenziale 27 ottobre 1950 registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1951 registro Presidenza n. 44, foglio n. 339*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FORTI Roberto fu Oreste e di Urbani Rosalia da Roma, classe 1905, partigiano combattente. — Combattente della Libertà entusiasta e deciso fu tra i primi suscitatori della resistenza armata all'invasore tedesco distinguendosi brillantemente per capacità di animatore e per contegno fermo, generoso e coraggioso più volte dimostrato, sia in numerosi scontri, sia nello adempimento di pericolose missioni. Caduto in mani nemiche e duramente interrogato nulla rivelò. Deportato in Germania nel tristemente famoso campo di Dachau, per quanto sottoposto a brutali sevizie che gravemente menomarono il suo fisico, mantenne esemplare contegno rianimando i compagni di prigionia ed osò anche, nell'occasione favorevole offerta da un bombardamento aereo, concepire ed attuare atti di sabotaggio. — Roma-Mauthausen (Germania), settembre 1943-aprile 1945.

(2438)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 629.

**Soppressione del posto di vice segretario incaricato dell'Istituto tecnico agrario di Firenze ed istituzione di un posto di applicato incaricato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Vista la tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Firenze annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 2157;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1951 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Firenze è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato incaricato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto* 1951
*Atti del Governo, registro n.* 41, *foglio n.* 17. — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 630.

**Soppressione del posto di vice segretario incaricato dell'Istituto tecnico agrario di Brescia ed istituzione di un terzo posto di applicato incaricato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Vista la tabella organica dell'Istituto tecnico agrario « G. Pastori » di Brescia annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 2151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1951 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Brescia è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un terzo posto di applicato incaricato in aggiunta ai due già previsti dalla tabella organica annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 2151.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto* 1951
*Atti del Governo, registro n.* 41, *foglio n.* 15. — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 631.

**Soppressione del posto di vice segretario incaricato dell'Istituto tecnico agrario di Catania ed istituzione di un posto di applicato incaricato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Vista la tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Catania annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 2153;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1951 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Catania è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato incaricato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto* 1951
*Atti del Governo, registro n.* 41, *foglio n.* 16. — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 632.

**Soppressione del posto di vice segretario incaricato dell'Istituto tecnico agrario di Lecce ed istituzione di un posto di applicato incaricato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Vista la tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Lecce annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 2159;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1951 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Lecce è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato incaricato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto* 1951
*Atti del Governo, registro n.* 41, *foglio n.* 18. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1951, n. 633.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1° ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58 e con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e con decreto Presidenziale 21 aprile 1949, n. 451;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta.

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 20. — E' sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà sono annessi gli istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia ed il museo merceologico) di matematica applicata, di ragioneria, di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale, di geografia e di statistica.

Alla Facoltà è inoltre annesso l'Istituto di economia politica « Salvatore Cognetti De Martiis ».

Per questi Istituti valgono, in quanto applicabili, le norme dell'art. 14 ».

Art. 86. — All'elenco delle scuole di perfezionamento annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta: la « Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria ».

Dopo l'art. 109. — E' aggiunto il seguente nuovo articolo:

12. — Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria.

Art. 110. — La Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria è annessa all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma di specialista sono tre.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1). anatomia clinica e fisiopatologia dell'orecchio e delle prime vie aere e digerenti;

2) tecnica diagnostica speciale;

3) patologia e clinica otorinolaringologica.

Gli iscritti al corso hanno l'obbligo dell'internato in clinica otorinolaringologica per tutta la durata dell'insegnamento.

La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola è a carico del bilancio ordinario dell'Università di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1951

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *agosto* 1951
*Atti del Governo, registro n.* 41, *foglio n.* 25. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1951.

**Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Napoli per il triennio 1951-1953.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 14 febbraio 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Napoli per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Napoli, pel triennio 1951-1953, i signori:

Pontoni prof. dott. Ludovico, medico chirurgo;

Chiariello prof. dott. Alfonso Giovanni, medico chirurgo;

Auricchio prof. dott. Luigi, pediatra;

Sandulli prof. dott. Aldo, esperto in materie amministrative;

Salvatore prof. dott. Riccardo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *giugno* 1951
*Registro Presidenza n.* 49, *foglio n.* 340. — FERRARI

**(4106)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1951.

**Scioglimento dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna e nomina del liquidatore.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Considerato che l'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, ha adempiuto nel periodo 1947-1951 alle finalità per le quali venne costituito e cioè la eliminazione degli anofeli in tutto il territorio della Sardegna;

Considerato che a norma dell'art. 13 del succitato decreto occorre provvedere allo scioglimento dell'Ente a decorrere dal 15 luglio 1951 ed alla liquidazione delle attività patrimoniali risultanti all'atto dello scioglimento;

Vista la proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

1. — Con effetto dal 15 luglio 1951 è disposto lo scioglimento dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna.

2. — Per l'adempimento delle operazioni inerenti alla liquidazione delle attività patrimoniali risultanti all'atto dello scioglimento, all'accertamento di eventuali attività residue e loro destinazione ai sensi delle vigenti norme di legge è nominato un liquidatore nella persona del dott. Sarracino Alfredo, ispettore generale al Ministero del tesoro.

3. — Il prefetto di Cagliari è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 luglio 1951

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *agosto* 1951
*Registro Presidenza n.* 51, *foglio n.* 311. — FERRARI

**(4132)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1951, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Mingazzini Manfredo, impiegato del Ministero dell'interno, avverso la negata corresponsione dell'indennità di comando per il servizio da lui prestato alle dipendenze dell'Opera orfani di guerra.

**(3974)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950**

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1951, registro n. 28 Interno, foglio n. 191, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani) di un mutuo di L. 223.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

**(4158)**

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, e del decreto Ministeriale 15 giugno 1951, valide per il giorno 13 agosto 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,91

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno in provincia di Caserta**

Con decreto Ministeriale 8 giugno 1951, n. 3910, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno, di are 37,02, confinante con la strada comunale del Pero a nord, col fosso Apramo a sud, col fondo Fezzandella di proprietà di Alfredo Auriemma ad est e ad ovest, suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere di bonifica nel comprensorio del Consorzio di Calvi e Carditello (Caserta).

**(4101)**

**Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura**

Per il periodo 10 agosto 1951-9 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Zola Predosa (Bologna), dell'estensione di ettari 359, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: via Gesso e strada provinciale Bologna-Bazzano;
ad *ovest*: via Valle;
a *sud*: strada comunale, da casa Fontana a monte Castellano;
ad *est*: mulattiera e rio, da monte Castellano alla strada provinciale Bazzanese.

**(4102)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorso a quattrocento posti di manovale in prova con assegnazione ai Compartimenti di Genova, Milano e Torino.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1159/12106.2.15 in data 13 febbraio 1951;

Vista la relazione n. P.A:G. 41/24/202/75349 in data 4 aprile 1951 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a quattrocento posti di Manovale in prova con assegnazione ai Compartimenti di Genova, Milano e Torino.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati a ciascuno dei suindicati Compartimenti.

Roma, addì 18 luglio 1951

*Il Ministro*: CAMPILLI

*Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1951*
*Registro Ufficio risc. ferrovie n. 25, foglio n. 144.* — CASABURI

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a quattrocento posti di manovale in prova.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti appresso indicati e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie con la seguente disponibilità di posti:

| | | |
|---|---|---|
| Compartimento di Genova | posti n. | 80 |
| Compartimento di Milano | » | 200 |
| Compartimento di Torino | » | 120 |
| Totale | posti n. | 400 |

2. — Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

Non sono ammessi coloro che sono in possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto.

3. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga all'Ufficio personale di uno dei tre Compartimenti suindicati in cui intendono essere assegnati, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta bollata da L. 32, in conformità al modello allegato *A*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di 9 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per compartamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età.

La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

*c*) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età);

*d*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

*e*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*f*) estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e i motivi per i quali abbiano eventualmente ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare;

*g*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*h*) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 2;

*i*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indi-

genti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Soltanto per coloro che avessero presentato al medesimo Ufficio personale compartimentale, domanda per partecipare ad altro pubblico concorso per il quale siano richiesti gli stessi documenti, possono essere ritenuti validi quelli già presentati, salvo a rinnovare, per i vincitori, i documenti scaduti.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Aministazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 3, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima della data di inizio delle prescritte prove di esame i seguenti titoli:

a) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi;

b) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 14.

5. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale straordinario e quello non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di manovale in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio o di promozione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 16 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

6. — Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati o vedovi, di cui al punto 14 del presente avviso-programma, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 24, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-ter di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948;

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di

guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*i*) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

*l*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana), 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

*m*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

*n*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*o*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

*p*) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal Prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I) e II) del punto 3, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

7. — I concorrenti che intendano sostenere l'esame facoltativo di nozioni generali sul servizio delle manovre, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

8. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le località in cui avranno luogo le prove di esame, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

9. — I competenti Uffici personale compartimentali faranno pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le anzidette prove di esame, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, i candidati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura minima n. 1,55, statura massima m. 1,70, acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti, campo visivo normale, senso cromatico normale, percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dai competenti Uffici personale compartimentali.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

10. — L'Amministrazione, dopo aver assunte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio d'amministrazione, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con documenti, o non riconosciuti ammissibili, saranno restituiti i documenti medesimi.

Gli Uffici personale compartimentali provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

11. — Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate dal Ministro su proposta del direttore generale e su designazione del capo del Servizio movimento. In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888, dovrà provvedersi con le stesse modalità, alla nomina di più sottocommissioni.

12. — Le prove obbligatorie saranno due e precisamente:

*a*) una prova orale consistente nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

*b*) una prova orale su nozioni di aritmetica e geometria elementare.

La prova facoltativa consisterà in un esame orale riguardante nozioni generali sul servizio delle manovre.

13. — Per ciascuna prova obbligatoria, ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| 1ª prova orale | . . . punti | 30 |
| 2ª prova orale | » | 30 |

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di 7/10 dei punti assegnati a ciascuna prova obbligatoria.

I candidati riusciti idonei alle prove orali obbligatorie verranno sottoposti da parte dei competenti Ispettorati sanitari, all'esame psicotecnico.

Detto esame, che consiste in una serie di prove per controllare le attitudini psico-fisiche del candidato, verrà valutato con una puntazione fino a 50; per ottenere l'idoneità il candidato stesso dovrà riportare non meno di 20 punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie e nell'esame psicotecnico, verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per la prova facoltativa.

Per tale votazione, la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 20 punti, al massimo, per la prova facoltativa di nozioni generali sul servizio delle manovre.

14. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, nell'esame psicotecnico, nella prova facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra e per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

11) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) che abbiano prestato servizio militare, come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei re-

parti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati in territorio nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

14) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

15) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

16) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio Ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall' 1) al 12).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc.; possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e dell'assegnazione dei posti di cui al presente punto 14, anche prima della data di inizio delle prescritte prove di esame, come già si è detto al punto 4, lettera *b*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 14.

15. — Le graduatorie Compartimentali dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, i candidati potranno presentare reclami relativi alle graduatorie medesime al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentito le Commissioni esaminatrici.

16. — I primi risultati in graduatoria entro il numero di posti stabilito per ciascuno dei tre Compartimenti su menzionati, saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I manovali in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

17. — I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di istruzione per ottenere l'abilitazione al servizio delle manovre.

18. — Il manovale in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi classificati nelle graduatorie di ciascun Compartimento, saranno nominati altri idonei delle rispettive graduatorie e fino al numero stabilito.

I candidati assumendo servizio, contraggono l'obbligo di rimanere nella circoscrizione compartimentale cui sono stati destinati all'atto dell'assunzione, per non meno di tre anni. Resta inteso che allo scadere dei tre anni, nessun diritto acquista l'agente ed assere traslocato in altro Compartimento.

19. — Nell'atto in cui i manovali in prova vengono assunti in servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

20. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 18 luglio 1951

*La Direzione generale.*

---

ALLEGATO *A*

*All'Ufficio personale compartimentale*
*delle Ferrovie dello Stato*

(1) . . . . . .

Il sottoscritto presa conoscenza dell'avviso-programma in data 18 luglio 1951 per il concorso a complessivi quattrocento posti di manovale in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara inoltre di non essere in possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto dal suddetto avviso-programma.

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove di esame del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso) . .

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Il candidato deve indicare una delle tre sedi di cui al punto 1 e cioè: Genova, o Milano, o Torino.

(2) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa di nozioni generali sul servizio delle manovre, dovrà aggiungere sulla domanda, la relativa richiesta.

(3) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale d'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**(4131)**

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.